



UN PICCOLO BIGNAMI DI NORME SUI GIOCHI PER IL RICEVITORE

Legge del 30/12/1991 n.412. Art.27

Titolo del provvedimento: Disposizioni in materia di finanza pubblica.

Titolo del documento: Imposta sulle giuocate dei concorsi pronostici.

Testo: in vigore dal 31/12/1991

1. A decorrere dal primo concorso pronostici successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle giuocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso di lire 100 per ogni posta del giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura del 65 per cento all'Erario e del 35 per cento al monte premi dei concorsi medesimi. Su tale diritto fisso nessuna somma è dovuta ai ricevitori.

2. L'ammontare complessivo dei diritti spettanti all'Erario viene versato dagli enti gestori dei concorsi pronostici in apposito capitolo del bilancio della entrata dello Stato, entro il termine e con le modalità previste per il versamento dell'imposta unica sui giuochi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n.1379.

3. Delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 relative al concorso pronostici gestito dal CONI, una quota pari a lire 20 miliardi annui e' attribuita all'Istituto per il credito sportivo per il finanziamento degli interventi di cui al decreto legge 3 gennaio 1987, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n.65, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto legge 13 maggio 1991, n.151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.202, si applicano anche ai finanziamenti previsti dalla legge 7 agosto 1989, n.289.

Decreto del Presidente della Repubblica del 18/04/1951 n. 581 - art. 23

Titolo del provvedimento: Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14.04.1948 n. 498, sulla disciplina delle attività di giuoco.

Titolo del documento: Definizione di gestore.

Testo: in vigore dal 15/08/1951

Agli effetti del presente regolamento deve intendersi per gestore la persona fisica o giuridica che provvede con propria organizzazione allo svolgimento delle operazioni del giuoco o del concorso.

Acquistano la qualifica di gestori lo Stato e gli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, se assumono direttamente l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco.

- Art. 19. **Titolo del documento:** Regolamento dei giuochi o concorsi.

Testo: in vigore dal 15/08/1951

Il regolamento di ogni giuoco o concorso deve precisare quali sono i dati ufficiali da servire per la determinazione degli esiti degli eventi oggetto del pronostico, non che dell'esatta risposta da dare ai quesiti.

- Art. 20: **Titolo del provvedimento:** Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14.04.1948 n. 498, sulla disciplina delle attività di gioco.

Titolo del documento: Raccolta delle schede e riscossione delle poste.

Testo: in vigore dal 15/08/1951

Per la raccolta delle schede e per la riscossione delle poste, il gestore può autorizzare persone ed enti non appartenenti alla propria amministrazione.

In questo caso il regolamento del giuoco o del concorso deve indicare se gli enti e le persone debbono essere considerati come rappresentanti del gestore o se come agenti in proprio.

Legge del 02/08/1982 n. 528 - art. 12

Titolo del provvedimento: Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto. **Titolo**

del documento: I punti di raccolta

Testo: in vigore dal 01/01/2001 modificato da L del 23/12/2000 n.388 art.41

1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attività di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n.123.

2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttività del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvederà entro due, cinque e sette anni dalla realizzazione del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimila e cinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla stessa data la concessione sarà rilasciata ad ogni rivendita richiedente, purchè venga assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale.

3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco.

4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, potrà essere rideterminata in più o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto.

5. Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato un contributo una tantum, stabilito in ragione di due

milioni e cinquecentomila lire. Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale già funzionante alla data di entrata in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno 2001. Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001. All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facoltà di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sarà dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il mancato versamento del contributo una tantum nei termini predetti comporterà il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro.

6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore è tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue.

Legge del 13/05/1999 n. 133 - art. 16

Titolo del provvedimento: Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

Titolo del documento: Giochi.

(N.D.R.: "Con DM 16 novembre 2000, n. 363 e' stato adottato il regolamento di attuazione del primo comma dell'art. 16 relativo all'istituzione di un nuovo gioco riservato al C.O.N.I., denominato TotoBingol")

Testo: in vigore dal 18/05/1999

1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. **Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.** Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; **il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate.** Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:
a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento; b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.

3. Per l'anno 1999 è attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.

4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.

5. Tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, sono compresi i ricevitori del lotto come individuati dall'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché dalla circolare del Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n. 2/204975).

Legge del 23/08/1988 n. 400 - art. 17

Titolo del provvedimento: Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Titolo del documento: Regolamenti.

(N.D.R.: Per l'abrogazione della lettera e) del comma 1, vedi anche l'art. 72 del DLG 30 marzo 2001, n. 165).

Testo: in vigore dal 27/02/1999 modificato da L del 05/02/1999 n. 25 art.11

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati

regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) (Soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio

della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e

con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

Legge del 28/12/1995 n. 549 - art. 3

Titolo del provvedimento: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Titolo del documento: Disposizioni varie in materia di finanza locale – Delega per la revisione del catasto - Disposizioni varie in materia di entrate erariali.

N.D.R.: "Con sentenza n. 194 del 16.05.2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 205, 206 e 207 dell'articolo 3."

(NOTA REDAZIONALE: L'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui al comma 48 dell'art. 3 e' abolita a decorrere dal 1 gennaio 1999 ai sensi dell'art. 51 del DLG 15 dicembre 1997 n. 466, recante: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali".

Testo: in vigore dal 28/02/2002 modificato da: DL del 28/12/2001 n. 452 art. 5 - quater convertito.

225. Per l'anno 1996, in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si provvede all'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto garantendo una adeguata presenza della raccolta nei comuni ove la domanda può essere più significativa, al fine di conseguire il maggior gettito erariale di lire 1.500 miliardi.

226. Gradualmente, fino al 10 per cento, le nuove concessioni possono essere attribuite a rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle avio-linee ed in stazioni di servizio autostradali.

227. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il comitato generale per i giochi, procede ad incrementare la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali e ad estrazione istantanea attraverso l'istituzione di eventuali canali aggiuntivi.

228. Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle finanze con l'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la raccolta delle giocate

del lotto e dei concorsi pronostici deve essere effettuata direttamente presso le ricevitorie a ciò espressamente autorizzate, non essendo ammessa alcuna forma di intermediazione.

229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie.

230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle

scommesse di cui al comma 229. Con tale regolamento, il Ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da

parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle

scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione

dell'attività sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in

modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali.

Legge del 23/12/1996 n. 662 - art. 3.

Titolo del provvedimento: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78.

78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:

- a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;
- b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;
- c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;
- d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle

provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d- bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente

all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonché di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente.

79. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78, sono applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni.

80. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate".

81. Con effetto dal 1 gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota è elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. **La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS è elevata al 13 per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.**

82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica.

83. **Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto.** Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico.

84. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al nono comma dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, ed al quarto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

85. Le disposizioni attuative dei commi da 77 a 84 garantiscono al bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire 1.055 miliardi per l'anno 1997, lire 1.115 miliardi per l'anno 1998 e lire

1.175 miliardi per l'anno 1999.

Parere del **CONSIGLIO DI STATO**

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 21 maggio 2001

N. della Sezione: 127/01

OGGETTO:

Ministero delle finanze. Regolamento per la rideterminazione del compenso ai ricevitori del concorso pronostici Enalotto e per l'abolizione dei limiti massimi delle vincite di prima e seconda categoria.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 3-5326/UCL, in data 4 maggio 2001, con la quale il Ministero delle finanze chiede il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Pier Luigi Lodi;

PREMESSO: Come riferito dall'Amministrazione, lo schema di decreto ministeriale in oggetto è stato predisposto per dare attuazione all'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che ha demandato al Ministro delle finanze il compito di adottare regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a nuovi tipi di scommesse sulle competizioni sportive, nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, allo scopo di disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.

Il decreto in esame si compone di tre articoli, il primo dei quali è inteso a venire incontro alle istanze dei ricevitori delle giocate del concorso pronostici Enalotto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che è intervenuta sulla misura del prezzo della giocata minima aumentato da lire 1600 a lire 1900, lasciando però immutato l'aggio dei ricevitori i quali, per tutelare la redditività della loro attività e la continuità dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, hanno attuato una serie di manifestazioni di protesta. Viene, quindi, ripristinato sostanzialmente il preesistente rapporto tra il compenso del ricevitore e il prezzo al pubblico della colonna, fissando il compenso stesso nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna, pari a lire 950, dandosi così attuazione anche all'impegno assunto dal Governo in sede parlamentare di "favorire una rideterminazione della percentuale destinata... alla ricevitoria, che consenta di realizzare le condizioni per un aumento del volume di gioco", attraverso una riduzione del prelievo erariale. Viene fatto presente dal Ministero che, qualora tale via non dovesse essere ritenuta legittima potrebbe, invece, prevedersi l'imputazione dell'incremento dell'aggio alla massa disponibile alle vincite, che sarebbero in tal modo proporzionalmente decurtate. La stessa Amministrazione fa, peraltro, presente che tale soluzione desterebbe alcune perplessità in quanto, oltre a contrastare con l'impegno assunto dal Governo, sembrerebbe in contrasto con le disposizioni dell'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, e dell'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, relative all'ammontare del fondo premi dei concorsi pronostici e del prelievo complessivo.

Con il secondo articolo dello schema, per neutralizzare la diminuzione dei prelievi erariali e per favorire una maggiore propensione al gioco con la possibilità di vincite più elevate, si prevede l'abolizione del tetto degli accumuli dei montepremi non assegnati (cosiddetti jackpot), stabilito con D.M. 23 settembre 1999 per le vincite di prima e seconda categoria.

Con il terzo articolo dello schema si stabilisce il momento dell'operatività delle modifiche normative proposte, disponendosi che le stesse si applichino dal primo concorso pronostici Enalotto successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CONSIDERATO:

Ritiene la Sezione che, ai fini dell'espressione del parere, si rende necessario acquisire sullo schema in esame il punto di vista del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto anche conto del fatto che sulla materia è intervenuta, con specifica previsione la legge finanziaria 2001.

P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa degli elementi di cui in motivazione.

Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
(Maria Barbagallo)

Visto

Il Presidente della Sezione
(Tommaso Alibrandi)

Questa la motivazione

1. - Rileva preliminarmente la Sezione che lo stesso Ministero referente solleva il problema dell'eventuale illegittimità dello schema normativo in esame, nella parte in cui prevede la rideterminazione del compenso dovuto al ricevitore. L'ipotesi si pone, evidentemente, in correlazione con la previsione di una norma primaria, l'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha aumentato il prezzo della giocata minima lasciando, però, immutato l'aggio dei ricevitori.

Sulla questione si osserva che la legge 13 maggio 1999, n. 133, nel dettare disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, all'art. 16, comma 1, ha fissato in via generale la regola secondo cui la disciplina relativa ad ogni tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, riguardante le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni, viene demandata ad appositi regolamenti adottati dal Ministro delle finanze, con l'evidente intendimento di "delegificare" la materia, a fini di semplificazione e per assicurare la massima tempestività degli intervenuti che risultino di volta in volta necessari.

La citata norma della legge n. 388 del 2000, si è in concreto limitata a rideterminare la posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici Enalotto, e non sembra, quindi, che tale disposizione particolare

abbia inteso abrogare la disciplina generale di cui sopra, sottraendo al Ministro delle finanze il potere di provvedere in via ordinaria per la disciplina dei compensi di cui si tratta, dovendosi piuttosto ritenere - tenuto

anche conto della natura di simili provvedimenti legislativi, strettamente collegati alla formazione del bilancio statale - che la disposizione in parola costituisca soltanto un intervento ulteriore (sempre consentito al legislatore)

per la soluzione di problemi contingenti emersi nello svolgimento dei concorsi pronostici in argomento.

Ne consegue che, ove il Ministro competente ravvisi l'opportunità di una nuova iniziativa per adeguare la disciplina in vigore ad altre emergenze, nel frattempo sopravvenute, non sussistono preclusioni perché possa trovare ancora applicazione la succitata disposizione dell'art. 16 della legge n. 133 del 1999, e possa conseguentemente riconoscersi la legittimità del regolamento ministeriale che - come nel caso di specie - ridetermini la posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici Enalotto, ancorché ciò comporti una modificazione di quanto già stabilito dalla ripetuta norma della legge finanziaria.

2. - Sul merito della soluzione proposta con l'art. 1 dello schema, tenuto conto delle ragioni di opportunità prospettate dal Ministero e sottolineate anche nelle premesse del provvedimento, la Sezione non ha rilievi da formulare.

Sul piano sistematico, peraltro, per evitare l'inutile frammentazione della disciplina della materia, la norma potrebbe essere convenientemente formulata come norma sostitutiva della precedente disposizione

che regola la fattispecie, nell'ambito del regolamento del concorso pronostici Enalotto, di cui al D.M. 29 ottobre 1957 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda la formulazione dello stesso articolo si osserva che essa non appare del tutto chiara, facendosi un riferimento troppo generico alla "partecipazione al concorso", per cui sembra necessario aggiungere, dopo l'anzidetta espressione, le seguenti parole: "pronostici Enalotto".

3. - Passando all'esame dell'art. 2 dello schema è da notare che esso è volto, sostanzialmente, all'abrogazione dell'art. 1 del D.M. 23 settembre 1999, recante limitazioni alle vincite di prima e seconda categoria.

A tal proposito corre l'obbligo di segnalare che ciò appare necessario anche in relazione alla circostanza che il decreto in parola appare affetto da un insanabile vizio formale.

Il surricordato regolamento del concorso pronostici Enalotto, di cui al D.M. 29 ottobre 1957, venne approvato in epoca antecedente alla entrata in vigore della legge 23 agosto 1988, n. 400, che all'art. 17 - come è noto - ha dettato precise norme procedurali per l'emanazione degli atti aventi natura regolamentare.

È evidente, peraltro, che per le modifiche successive al suddetto regolamento ministeriale, non potevano non trovare applicazione le sopravvenute disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di adozione di simili provvedimenti normativi.

Nel caso di specie il menzionato D.M. 23 settembre 1999 è stato posto in essere nella semplice forma di decreto ministeriale senza l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, e tale omissione appare ancor più rilevante atteso che all'epoca della sua adozione era già entrata in vigore la norma del citato art. 16 della legge n. 133 del 1999 il quale, come si è ricordato, ha espressamente demandato allo strumento del regolamento ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la disciplina della materia in questione.

4. - In conclusione, tenuto anche conto di quanto detto sopra al punto n. 2, si prospetta l'opportunità di fondere gli artt. 1 e 2 dello schema in un unico articolo, composto di due commi, il primo dei quali volto alla sostituzione del quarto comma dell'art. 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 (con conseguente abrogazione delle precedenti previsioni, introdotte con l'art 1 del decreto ministeriale 23 settembre 1999); ed il secondo all'abrogazione espressa anche del secondo articolo del predetto decreto ministeriale 23 settembre 1999, strettamente collegato al primo, onde evitare qualsiasi dubbio circa la totale abrogazione delle norme in discorso.

5. - Per quanto riguarda l'art. 3 dello schema, si prende atto dell'esigenza di immediata applicazione della nuova normativa regolamentare; si ritiene, peraltro, che tale articolo possa essere correttamente sostituito da una previsione relativa all'entrata in vigore del regolamento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n.361

Publicato sulla Gazzetta ufficiale n.286 del 7/12/2000
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n.59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 17, e successive modificazioni;

Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile;

Viste le norme del capo I, sezione I, delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dall'adunanza generale l'11 marzo 1999 e dalla sezione consultiva per gli affari normativi il 30 agosto 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 ottobre 1999 e del 4 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1. Procedimento per l'acquisto della personalita' giuridica

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e' presentata alla prefettura nella cui provincia e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.
3. Ai fini del riconoscimento e' necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.
5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessita' di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo' essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.
10. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.

Art. 2. Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo

1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalita' e nei termini previsti per l'acquisto della personalita' giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalita' giuridica per atto legislativo.
2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile.
3. Per le fondazioni, alla domanda e' allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

Art. 3. Registro delle persone giuridiche

1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.
2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
3. L'iscrizione e' contrassegnata da un numero d'ordine ed e' accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro e' munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa e' iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro .
4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.
5. Ad ogni persona giuridica e' riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una

persona giuridica e' esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro.

Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui e' composto il registro.

7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento e' data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.

Art. 4. Iscrizioni nel registro

1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.

2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Art. 5. Decentramento amministrativo

1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti.

Art. 6. Estinzione della persona giuridica

1. La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e da comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

Art. 7. Competenze delle regioni e delle province autonome

1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, e' determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.

Art. 8. Coordinamento con il codice civile e con le norme di attuazione

1. I richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti nel codice civile e nelle leggi speciali s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo. Ogni riferimento a competenze dell'autorità giudiziaria in tema di acquisto della personalità giuridica, di tenuta del registro delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s'intende fatto alla prefettura ovvero alla regione o provincia autonoma competenti.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 35 del codice civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 9. Norme speciali

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.

2. Nulla e' innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.

3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento.

Art. 10. Norme finali e transitorie

1. I compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per le province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di governo e ai rispettivi uffici, e per la regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio.

2. Le amministrazioni dello Stato provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a trasmettere alle prefetture competenti per territorio gli atti relativi ai procedimenti pendenti, nonche' quelli concernenti le persone giuridiche private che hanno conseguito il riconoscimento nel vigore della precedente disciplina.

3. Entro il medesimo termine, le cancellerie dei tribunali trasmettono alle prefetture, alle regioni ovvero alle province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone giuridiche iscritte nel registro.

4. I termini di conclusione di tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonche' di quelli relativi a domande presentate nelle more dell'istituzione del registro decorrono dalla data di istituzione del medesimo.

5. Fino al momento dell'effettivo trasferimento dei registri e dei relativi atti alle prefetture, ovvero alle regioni o province autonome, al rilascio dei certificati concernenti le persone giuridiche provvede la cancelleria del tribunale.

Art. 11. Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 12 del codice civile;
- b) articolo 16, terzo comma, del codice civile;
- c) articolo 27, terzo comma, del codice civile;
- d) articoli 33 e 34, del codice civile;
- e) articolo 35, limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione del codice";
- f) articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

Art. 12. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Bianco, Ministro dell'interno

Diliberto, Ministro della giustizia

Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 2

Legge del 23/12/2000 n. 388 - art. 41

Titolo del provvedimento: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Titolo del documento: Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto.

Testo: in vigore dal 01/01/2001

1. La posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici Enalotto e' di lire 787 per colonna a decorrere dal 1 gennaio 2001, e di un Euro per giocata minima a decorrere dal 1 gennaio 2002.

2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e' sostituito dal seguente:

"5. Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato un contributo una tantum, stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il contributo deve essere versato da parte dei

raccoglitori, per ciascun terminale gia' funzionante alla data di entrata in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno 2001. Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001.

All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facolta' di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sara' dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il mancato versamento del

contributo una tantum nei termini predetti comportera' il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro".

Ministero delle Finanze

Decreto del 30/07/1998

Titolo del provvedimento: Modificazioni al regolamento del concorso pronostici "Totosei".

Preambolo. Testo: in vigore dal 04/08/1998 con effetto dal 30/07/1998

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giochi di abilita', previsti dal decreto legislativo stesso,

quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.581, che dispone che ogni gioco o concorso e' disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di gioco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il regolamento del concorso pronostici denominato "Totosei" connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo C.O.N.I., approvato con decreto del Ministro delle Finanze 10 marzo 1993, pubblicato in gazzetta ufficiale n.97 del 27/4/93 e, da ultimo, modificato con decreto del 6/2/1996;

Viste le note n.1020 del 16 aprile 1997, n.183 del del 29 gennaio 1998,n.1258

Del 5 maggio 1998 e n.1263 del 7 maggio 1998, con le quali il C.O.N.I. ha proposto di modificare il sudetto regolamento;

Ritenuta l'opportunita' di modificare il regolamento suddetto nel senso proposto dal C.O.N.I.;
Decreta:

art. 1 Modifica all'art.10 del regolamento del concorso pronostici "Totosei".

Testo: in vigore dal 04/08/1998 con effetto dal 30/07/1998

Al regolamento del concorso pronostici denominato "Totosei", connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., ivi

comprese le competizioni internazionali, i giuochi mondiali, continentali, di area europea ed extraeuropea, riguardanti gli sport olimpici, approvato con decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) modifiche all'art. 10:

1) al primo comma, le parole "Dopo tale pubblicazione avra' inizio il pagamento dei premi" sono soppresse;

2) al secondo comma, la parola "quindici" e' sostituita dalla parola "settantacinque".

Il presente atto e' immediatamente efficace e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ministero della Economia e delle Finanze

Decreto del 31/05/2002

Titolo del provvedimento: Norme disciplinanti l'accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive, in attuazione del decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 156.

Preambolo. Testo: in vigore dal 03/06/2002

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale e' stato emanato, sulla base dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il regolamento recante norme per il riordino della

disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, con il quale e' stato emanato, sulla base dell'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il regolamento recante norme per l'organizzazione e

l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 174 del 1998, che dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, relativamente alle scommesse del CONI, e su sua proposta, nuove modalita' di accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, emanato il 15 giugno 2000, di concerto con il direttore generale dei servizi generali e del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali, con il quale sono state adottate, sulla proposta dell'UNIRE - Unione nazionale incremento razze equine, formulata con nota n. 86712-20009/AF/Scomm. del 20 settembre 1999, norme disciplinanti

l'accettazione telefonica o telematica delle scommesse ippiche, in attuazione dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, con il quale e' stato emanato il regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale e' facolta' del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita direttiva del Ministro delle finanze, autorizzare i concessionari o i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio o operatori di telecomunicazione che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo le modalita' stabilite con decreto dirigenziale;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, che stabilisce l'applicabilita' delle disposizioni dell'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, concernente in particolare l'accettazione telefonica e telematica delle giocate, alle scommesse relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e da quelli riservati al CONI;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale, in riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 25 marzo 1997, n. 59, e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, con contestuale soppressione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante, sulla base dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il regolamento di affidamento unitario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse;

Vista la nota del 1 ottobre 2001 con la quale il CONI ha chiesto l'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'attivazione dell'accettazione telefonica e telematica delle giocate relative alle scommesse sportive sulla falsariga di quella gia' attuata per le scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso il 31 maggio 2002;

Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 maggio 2002 che ha affidato al direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione della raccolta telefonica o telematica

delle giocate relative ai concorsi pronostici e alle scommesse;

Considerato che occorre emanare il provvedimento dirigenziale previsto dal citato decreto n. 156 del 2001 e dalla predetta direttiva;

Decreta:

art. 1 Ambito di applicazione.

Testo: in vigore dal 03/06/2002

1. Le scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle competizioni sportive riservate al CONI e su quelle diverse dalle corse dei cavalli e dagli eventi sportivi organizzati dal CONI possono essere accettate, da parte dei concessionari autorizzati, anche mediante apparati telefonici o telematici, con le modalita' e con l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente decreto.

art. 2 Modalita' di accettazione delle scommesse.

Testo: in vigore dal 03/06/2002

1. La facolta' di cui all'art. 1 e' subordinata alla stipula con lo scommettitore di apposito contratto, univocamente numerato nell'ambito della concessione, che acquista efficacia con l'apertura di un conto personale intestato allo scommettitore medesimo. Il contratto reca l'informativa per il trattamento dei dati personali e indica specifiche modalita' per l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare per la raccolta e la conservazione dei dati acquisiti mediante apparati telefonici o telematici e per la gestione del conto personale, ed al principio di proporzionalita' di cui all'art. 9 della stessa legge. Lo schema tipo dei contratti e' prodotto all'Amministrazione finanziaria per i controlli relativi alla loro conformita' al contenuto del presente decreto e della direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze di cui costituisce attuazione.

2. Il concessionario, quale unico responsabile della corretta rispondenza della scommessa alla richiesta dello scommettitore e dell'esattezza del relativo importo, nonche' dell'intera procedura, trasmette la richiesta

della scommessa telefonica o telematica ai sistemi nazionali di totalizzazione e registrazione.

3. Le scommesse telefoniche o telematiche sono considerate valide e regolarmente accettate solo dopo la loro acquisizione, registrazione e documentazione presso i sistemi di totalizzazione e registrazione nazionali

che provvedono a numerarle univocamente rilevando anche l'identificativo del concessionario e il numero del contratto.

4. Il concessionario provvede, in luogo della stampa della ricevuta, all'immediato aggiornamento del conto personale dello scommettitore mediante registrazione della scommessa completa di tutti i suoi caratteri identificativi, nonche' alla comunicazione allo scommettitore dell'avvenuta accettazione, mediante l'indicazione del numero assegnato alla stessa dal sistema.

5. Il concessionario, titolare del trattamento dei dati personali, utilizza i dati trattati in applicazione del presente decreto per esclusive finalita' di gestione delle scommesse e adotta misure idonee a preservare e

tutelare la riservatezza dello scommettitore. Il concessionario fornisce, a titolo gratuito, i servizi occorrenti per l'accettazione delle scommesse e la gestione dei conti.

6. Le disposizioni in materia di protezione dei dati personali stabilite dal presente decreto si applicano all'accettazione telefonica e telematica delle scommesse ippiche prevista dal decreto ministeriale 15 giugno 2000.

art. 3 Annullamento delle scommesse.

Testo: in vigore dal 03/06/2002

1. Le scommesse telefoniche o telematiche non possono essere annullate.

art. 4 Vincite e rimborsi.

Testo: in vigore dal 03/06/2002

1. Le scommesse telefoniche o telematiche vincenti e/o rimborsabili ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, sono considerate come immediatamente contabilizzate e pertanto il concessionario, in collegamento con il sistema di totalizzazione e registrazione nazionale, provvede ad aggiornare i conti individuali con l'indicazione completa delle scommesse vincenti o rimborsate e dei relativi importi.

art. 5 Modalita' di rendicontazione.

Testo: in vigore dal 03/06/2002

1. Nei termini previsti dal contratto e comunque per periodi non superiori a tre mesi solari, il concessionario deve metter a disposizione dello scommettitore un rendiconto analitico di tutte le transazioni dallo stesso attivate.

2. Il gestore del totalizzatore provvede, per ogni concessionario e con periodicità annuale, a fornire la certificazione dell'ammontare complessivo delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati per le scommesse di cui all'art.1

Decreto Legge del 08/07/2002 n. 138 - art. 4

Titolo del provvedimento: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

Titolo del documento: Unificazione delle competenze in materia di giochi.

Testo: in vigore dal 11/08/2002

modificato da: L del 08/08/2002 n. 178 Allegato

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette

funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto

con il Ministro per i beni e le attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalità del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a società operanti nel predetto settore di attività sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole del presidente del CONI. Resta fermo quanto

previsto dall'articolo 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalita' di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessita' finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria.

2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip e' fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo.

3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui all'articolo 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti puo' avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitaro, il numero degli esperti assegnabile al servizio e' rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo.

Curato da Donato Curcio per il CONARI